

Sent.	976/08
R.G.	765/06
Crn.	389
Rep.	2347



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:

Dott. Marco Dell'Utri – Presidente

Dott.ssa Stefania Ciani – giudice

Dott.ssa Paola Romana Lodolini – giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.Lgs. n. 5/2003, nel giudizio n. R.G. 765/2006, proposto ai sensi del decreto legislativo n. 5/2003

TRA

██████████ D, D ██████████ E ██████████
elettivamente domiciliati in Civitavecchia, Lungoportò Gramsci 63, presso
l'avv. Alfredo Morrone, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine
dell'atto di citazione

ATTORI

E

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Corso Marconi 24, presso lo studio
dell'avv. Teresa Calbi, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Umberto
Morera, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

CONCLUSIONI: per gli attori: "... a) accertare e dichiarare la responsabilità
della Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA per la violazione delle norme in materia
dei mercati finanziari a tutela dell'investitore; b) dichiarare la nullità e/o inesistenza e/
annullabilità dell'ordine di compravendita titoli del 17 febbraio 2003; c) condannare la
Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA alla restituzione agli attori della somma di €

Alfador

50.000,00, oltre interessi legali fino al saldo; d) condannare la Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA al risarcimento dei danni subiti, calcolati in € 10.000,00, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia... con vittoria di spese..."; per la convenuta: "... in via principale: respingere e domande degli attori, siccome infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o annullamento e/o inesistenza proposta dagli attori, ordinare a questi ultimi la restituzione alla banca delle obbligazioni o dei titoli ottenuti in conversione delle stesse; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori, valutare il danno alla luce del valore attuale e delle prospettive di rimborso delle obbligazioni in loro possesso. Con vittoria delle spese di lite..."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] e [redacted] anno convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio di Civitavecchia, deducendo che in data 10.6.2002 avevano sottoscritto con l'agenzia di Trigoria dell'istituto di credito - del quale [redacted] era cliente a partire dagli anni '80 - un contratto avente ad oggetto la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari; che il 17 febbraio 2003, su consiglio del consulente della stessa banca, avevano ordinato l'acquisto delle obbligazioni denominate "Parmalat Finance Corp BV5" per l'importo di € 50.000,00 e che, in seguito al noto dissesto finanziario del gruppo Parmalat, avevano subito gravi danni imputabili al comportamento dell'istituto di credito.

A sostegno della propria prospettazione hanno dedotto la violazione, da parte della banca convenuta, dell'art. 21 del T.U.F. (D.Lg.vo n. 58 del 1998) e del Regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998, per avere omesso di fornire agli investitori specifiche ed adeguate informazioni sui titoli Parmalat consigliati e fatti acquistare - in particolare quanto alla circostanza che tali titoli fossero stati emessi sul mercato lussemburghese e non su quello italiano - in tal modo privandoli della possibilità di valutare i reali rischi dell'operazione, aggiungendo inoltre che l'investimento in questione - da ritenersi effettuato in prodotti finanziari ad alto rischio - si presentava tanto più inadeguato in quanto essi attori dovevano essere considerati investitori con bassa propensione al rischio.

Paradiso

Hanno altresì aggiunto che l'istituto aveva effettuato l'operazione in questione senza segnalare loro la sussistenza di un conflitto di interessi in ordine alla stessa, determinato dalla circostanza che i titoli da loro acquistati erano già presenti nel portafoglio titoli della Cassa di Risparmio di Civitavecchia ed erano stati ceduti senza che l'istituto di credito li avesse informati per iscritto sulla natura e l'estensione del proprio interesse nell'operazione e senza previa acquisizione del loro consenso scritto, in violazione dell'art. 21 del T.U.F. e dell'art. 27 del Regolamento Consob. In tal modo, secondo la prospettazione attorea, l'istituto di credito aveva trasferito sugli investitori il rischio di insolvenza conseguente al dissesto finanziario del gruppo Parmalat, rischio all'epoca non conosciuto dagli investitori privati ma prevedibile da parte degli operatori specializzati.

Tanto esposto, hanno adito l'intestato ufficio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

La Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA, ritualmente costituita, ha contestato la domanda attrice chiedendone il rigetto e ha altresì proposto domanda subordinata riconvenzionale al fine di ottenere la riconsegna dei titoli acquistati dagli attori, concludendo come in epigrafe.

Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio e richiesto al consulente un supplemento di indagine in funzione chiarificatoria, all'udienza del 10.10.2008 la causa è stata trattenuta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di declaratoria di nullità e, a *fortiori*, di inesistenza, dell'ordine di acquisto delle obbligazioni "Parmalat Finance Corp BV5", sottoscritto dagli attori in data 17.2.2003, è infondata in diritto, a prescindere dall'accertamento in fatto della veridicità degli assunti degli attori in ordine alla violazione, da parte dell'istituto di credito, degli obblighi di diligenza sullo stesso gravanti ai sensi dell'art. 21 del T.U.F. (D.L.vo n. 58 del 1998) e degli artt. da 26 a 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (attuativo del predetto D.L.vo, vigente all'epoca dei fatti ed oggi sostituito dal Regolamento n. 16190 del 2007).

Come infatti già affermato da questo Tribunale in una fattispecie analoga alla presente (Trib. Civ., sentenza n. 339/2008), deve essere ribadito, sulla scorta di quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sent. n. 19024 del 29.9.2005 e da ultimo confermato

Phedol

sentenza delle sezioni unite n. 26724 del 19.12.2007, che la nullità del contratto contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c., postula siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè attivi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta compiuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi.

Orbene, non vi è dubbio alcuno che le norme di cui gli attori assumono la violazione da parte della Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA non riguardino la validità del contratto di intermediazione mobiliare; piuttosto, a seconda di come si voglia considerare la fattispecie, esse si collocano nella fase della esecuzione del contratto quadro di investimento (c.d. *master agreement*), concluso fra le parti il 10.6.2002, ovvero nella fase precontrattuale del singolo ordine di investimento.

Parimenti è indubbio che il D.L.vo n. 58/1998 non preveda che la violazione degli obblighi di informazione, da parte dell'intermediario, determini la nullità del contratto di investimento o del singolo ordine di strumenti finanziari, diversamente da quanto avviene invece per la violazione di altre regole di comportamento (cfr. ad es. art. 23 commi 1, 2 e 3, art. 24 comma 2, art. 30 comma 7).

Va perciò escluso che dalla violazione degli obblighi di informazione asseritamente commessa dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. possa discendere la nullità (e a maggior ragione l'inesistenza) dell'ordine di acquisto impartito dagli attori alla banca il 17.2.2003, col conseguente obbligo di restituzione del corrispettivo pagato.

La domanda di annullamento dell'ordine impartito dagli attori il 17.2.2003 deve del pari ritenersi infondata, non avendo gli attori medesimi neppure allegato, come era loro onere, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1427 e seguenti c.c. per l'annullamento del vincolo contrattuale.

Deve essere a questo punto esaminata la domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito per la violazione degli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi del citato art. 21 del T.U.F. e del Regolamento Consob n. 11522/1998; simile responsabilità, infatti, ove ritenuta sussistente, comporterebbe come conseguenza

medesimi

la responsabilità risarcitoria della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, pur in assenza di pronunce tali da porre nel nulla o da annullare l'ordine di acquisto impartito dagli attori ed eseguito dalla banca (cfr., in tal senso, ancora Cass. SSU 26724/2007).

Gli attori deducono in primo luogo la violazione degli obblighi (di informazione e di acquisizione di specifico consenso per iscritto) gravanti sull'istituto di credito ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera c) del T.U.F. e dell'art. 27 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, in conseguenza del conflitto di interessi asseritamente esistente, e determinato dalla circostanza che i titoli in questione fossero ricompresi nel paniere della banca.

Tale assunto si è rivelato infondato. L'espletata consulenza, infatti, ha accertato, mediante la disamina della documentazione fornita dall'istituto di credito, che i titoli in questione furono acquistati dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA in esecuzione dell'ordine ricevuto dagli attori e che pertanto transitarono solo momentaneamente ("poche ore") nel paniere titoli dell'istituto, prima di essere venduti agli attori stessi al prezzo di mercato. Non risulta pertanto dimostrata la sussistenza di alcuna posizione di conflitto di interessi della banca con riferimento all'operazione effettuata.

Gli attori lamentano infine la violazione, da parte dell'istituto bancario, dell'art. 21 del T.U.F., per avere omesso di fornire ai clienti adeguate informazioni in ordine alla natura ed al grado di rischiosità dell'investimento, con particolare riferimento alla circostanza che i titoli in questione fossero stati emessi e quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e non a quella Italiana - e pertanto in assenza della preventiva autorizzazione della Consob - e per avere consigliato loro l'effettuazione di un investimento il cui elevato grado di rischio non era adeguato ai loro obiettivi, sempre finalizzati alla tutela del risparmio senza fini speculativi e pertanto con scarsissima propensione al rischio.

Anche tale assunto degli attori è infondato.

Deve preliminarmente rilevarsi come nessuna prova sia stata fornita dagli attori stessi - sui quali gravava il relativo onere, stante l'espressa contestazione della banca convenuta - in ordine all'espletamento, da parte di personale della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, di attività di consulenza, all'esito della quale gli attori si sarebbero risolti all'acquisto.

Phedol

Ne discende che le obbligazioni gravanti sull'istituto di credito devono ritenersi nelle proprie dell'intermediario finanziario, siccome previste nell'art. 21 del T.U.F. e specificate dal più volte richiamato Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

Al fine di valutare la sussistenza di un inadempimento dell'istituto di credito convenuto a tali obbligazioni, deve premettersi che l'art. 23, comma sesto, del D.L.vo n. 58/1998 stabilisce che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori (quale è indiscutibilmente quello all'attenzione del tribunale), spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Occorre pertanto verificare se la Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA, nell'eseguire l'operazione di investimento consistente nell'acquisto, da parte degli attori, delle obbligazioni per cui è causa, per un controvalore di € 50.000,00, abbia o meno agito con la diligenza richiesta, ovvero se abbia assolto quegli obblighi che prescrivono l'art. 21 del D.L.vo n. 58/1998 e gli artt. 29 e 30 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

Orbene, con riferimento alla propensione al rischio degli attori, devono condividersi le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che ha ritenuto che il grado di rischiosità del portafoglio titoli dagli stessi detenuto debba essere qualificato medio, in quanto composto da obbligazioni societarie (per € 92.000,00) e liquidità, per la maggior parte derivante dalla scadenza di BOT acquistati precedentemente (per € 821.073,00).

Quanto, invece, al grado di rischiosità dell'investimento nelle obbligazioni per cui è causa (ed al conseguente necessario raffronto tra quest'ultimo ed il profilo di rischio degli attori, al fine di valutare la adeguatezza dell'investimento in rapporto al profilo di rischio), non può condividersi l'assunto attoreo, secondo il quale, da un lato, tale investimento avrebbe presentato un grado di rischiosità elevato - e come tale non proporzionato al profilo degli attori - e, dall'altro, l'istituto di credito avrebbe omesso di fornire agli attori stessi adeguate informazioni in ordine all'effettivo grado di rischiosità dell'investimento stesso.

E' infatti incontestato che i titoli in questione avessero, all'epoca dell'investimento e fino all'11.11.2003, un grado di rischio classificato dalle principali agenzie di *rating* come "BBB-", pari ad un livello medio di rischio (cfr. il doc. 6

Prudenza

epositato dalla banca convenuta, nonché le conclusioni del consulente tecnico sul punto). Deve inoltre aggiungersi, a tale proposito, che la già citata sentenza di questo Tribunale n. 339/2008, con riferimento al grado di rischio "BBB-", ha chiarito che i titoli cui è associato un *rating* "BBB-" rientrano tra quelli considerati dal mercato "ragionevolmente sicuri", pur presentando essi una probabilità di *default* (ossia di rischio di insolvenza dell'emittente) pari allo 0,39 %, rischio questo considerato tollerabile dalle principali agenzie di valutazione (pur essendo collocate all'ultimo gradino dei titoli giudicati affidabili).

Le ulteriori argomentazioni del consulente tecnico, secondo il quale "una attenta analisi della situazione finanziaria del gruppo Parmalat, eseguita da consulenti esperti, avrebbe potuto portare a conclusioni di dubbiosità riguardo il suo assetto debitorio, e quindi sull'effettivo grado di rischiosità, indipendentemente dall'effettivo andamento di mercato dei titoli", non appaiono condivisibili, in quanto non suffragate da alcun dato di fatto in ordine agli elementi di "dubbiosità". Inoltre, tali valutazioni non tengono conto della circostanza che il dissesto finanziario del gruppo Parmalat non è stato conseguenza dell'esposizione debitoria del gruppo stesso verso il sistema bancario - che invece fino al novembre 2003 era stata sempre onorata nei confronti delle banche italiane, come emerge dalla relazione del 27.1.2004 del Governatore della Banca d'Italia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, innanzi alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (all. 7 al fascicolo di parte convenuta) e la cui pur rilevante entità non poteva, in assenza di altri segnali, essere considerata sintomo di alto rischio di insolvenza - ma da comportamenti dei vertici del gruppo, consistiti nelle "gravissime irregolarità di bilancio" emerse solo nelle ultime settimane del 2003 ed estrinsecatesi "nella falsificazione dei documenti contabili, nell'occultamento di passività e nel gonfiamento di attività". Al contrario, sulla base dei bilanci resi pubblici, alla fine del 2002 il fatturato consolidato del gruppo si attestava a 7.600 milioni di euro; le azioni della Parmalat Finanziaria erano quotate in borsa a partire dagli anni '90; i bilanci erano formalmente certificati; le azioni della garante Parmalat SpA figuravano nel MIB 30; ad agosto 2003, nove analisti internazionali su quattordici fornivano alla clientela l'indicazione di acquistare i titoli dell'azienda (cfr. ancora la testimonianza del 27.1.2004 del Governatore della Banca

poppe

d'Italia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, innanzi alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica). Ne discende che non si vede attraverso quale canale la Banca convenuta avrebbe potuto acquisire conoscenza di elementi occultati e resi inconoscibili dalla mancanza di "controlli interni all'azienda sull'operato degli amministratori e (del)la verifica esterna sulla correttezza dei dati contabili", tanto da avere indotto in errore le stesse banche finanziatrici, che basano le proprie analisi in primo luogo sui dati di bilancio" (ancora la testimonianza del Governatore della Banca d'Italia, cit.).

Né, ad aumentare il rischio, assume rilievo la circostanza che i titoli in questione fossero quotati sul mercato lussemburghese, sia per le ragioni indicate dal CTU (trattasi infatti di mercato europeo sul quale sono quotati il più del 90% degli eurotitoli), sia perché le evidenziate cause del dissesto, dipendenti da gravi comportamenti dei vertici del gruppo e dall'assenza di controlli interni all'azienda, appaiono del tutto indipendenti dalla collocazione dei titoli su tale mercato, piuttosto che su quello italiano.

Deve pertanto ritenersi che l'investimento effettuato dagli attori fosse, all'epoca in cui gli stessi hanno effettuato il relativo ordine, corrispondente al profilo di rischio proprio degli investitori. Ne consegue che l'istituto bancario ha, sotto questo profilo, assolto all'onere della prova, sullo stesso gravante, in ordine al rispetto del principio dell'adeguatezza dettato dall'art. 21 del T.U.F.

Quanto al dedotto inadempimento, da parte dell'istituto di credito, all'obbligo di informazione sullo stesso gravante in ordine ai rischi dell'investimento (da valutarsi evidentemente anch'esso al momento dell'effettuazione dell'investimento medesimo), deve rilevarsi come non sia stato disconosciuto dagli attori il documento allegato 1 al fascicolo di parte convenuta, nel quale, in calce all'ordine del 17.2.2003, figura la clausola, sottoscritta, secondo la quale: "Si dà atto che mi/ci avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità dell'investimento". Trattasi di dichiarazione di natura confessoria, a fronte della quale gli attori nulla hanno dedotto, senza fornire alcuna allegazione o elemento in senso contrario. Ne discende che, anche con riferimento a tale profilo, deve ritenersi che l'istituto di credito abbia assolto all'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23 T.U.F.).

proceda

La domanda attrice deve pertanto essere integralmente rigettata.

Sussistono tuttavia giusti motivi, avuto riguardo alle difformità di orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito con riferimento alla questione all'esame del Tribunale, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in pari quota.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

rigetta la domanda attrice;


compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;

pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in pari quota.

Così deciso in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 10.10.2008


Il Presidente

Dott. Marco Dell'Utri



Il giudice estensore

Dott.ssa Paola Romana Lodolini



Data deposito della minuta	13/10/08
Il Cancelliere	Simionetta Coluzza
	S.M./08
Il Cancelliere	Simionetta Coluzza

